

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E SUL RICONOSCIMENTO DEI RELATIVI COMPENSI PROFESSIONALI

(Emanato con Decreto Rettorale n. 687/2021 del 07.05.2021)

(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività professionale forense svolta nell'esclusivo interesse dell'Università di Bologna dai dipendenti dell'Ateneo in servizio come Avvocati interni dell'Ente e, come tali, iscritti nell'apposito Elenco Speciale annesso all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ai sensi dell'art. 23, L. 31 dicembre 2012, n. 247, nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività da questi prestata in favore dell'Ateneo, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n.114.

Art. 2

Funzioni svolte dagli avvocati dipendenti dell'Ateneo

1. Gli avvocati interni dell'Ateneo svolgono le proprie funzioni nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni dall'art. 2 della L. 25 novembre 2003, n. 339, espletando le seguenti attività:
 - a) assistenza, rappresentanza e difesa dell'Università in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti alle magistrature civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, dinanzi ai collegi arbitrali e a ogni altro organo giurisdizionale interno e comunitario, nonché nei ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - b) istruttoria delle pratiche per l'Avvocatura dello Stato nelle cause da questa patrocinate in nome e per conto dell'Università;
 - c) consulenza e assistenza legale agli Uffici dell'Amministrazione Generale e alle altre Strutture di Ateneo, anche attraverso la formulazione di pareri tecnico-giuridici da questi richiesti ai fini delle proprie attività istituzionali.

Art. 3

Assegnazione del contenzioso

1. Il Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura, in relazione alla tipologia, alla complessità e al valore, decide se assegnare la causa agli avvocati interni, all'Avvocatura dello Stato, ad uno o più avvocati del libero Foro.
2. Qualora il Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna abbia deciso di avvalersi degli avvocati interni, provvede con propria disposizione, ad assegnare le pratiche per

ciascun grado di giudizio, relative alle attività giudiziali e stragiudiziali agli avvocati interni dell'Ateneo iscritti all'Elenco speciale, secondo principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro e, ove possibile, di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia.

3. Il Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna può assegnare agli avvocati anche un incarico congiunto al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

Art. 4

Criteria di determinazione e attribuzione dei compensi professionali

1. Gli avvocati interni che, in nome e per conto dell'Università, patrocinano giudizi o controversie che vengano definiti con sentenza favorevole hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114.
2. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali sono quelli individuati in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale. Per sentenza favorevole si intende un provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette, anche se tale provvedimento è emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto.
3. In presenza di sentenza favorevole con recupero delle spese di lite a carico delle controparti, le somme, indicate nel dispositivo ed effettivamente incassate dall'ateneo, comprensive dei contributi previdenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni incaricati, a titolo di compensi per l'attività defensionale svolta, al netto, ai sensi dell'art 2 del DM 55/2014 e ss.mm.ii, delle spese forfettarie, di norma pari al 15% del compenso totale per la prestazione, delle spese documentate e delle indennità di trasferte; somme destinate al bilancio d'ateneo.
4. In presenza di sentenza favorevole con pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite, agli avvocati interni incaricati è corrisposto il cinquanta % del compenso professionale individuato ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegata al D.M. 55/2014 - *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*. Nulla è dovuto a titolo di spese generali.
5. Nel caso in cui il mandato di difesa e rappresentanza in giudizio sia stato conferito a più avvocati interni, il compenso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è ripartito in misura proporzionale all'impegno profuso da ciascuno, come definito con atto del Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna.
6. Come disposto dall'art. 9, c. 7 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, i compensi professionali di cui ai commi 3 e 4 sono corrisposti a ciascun avvocato nel limite del proprio trattamento economico complessivo annuo, determinato sulla base del principio di competenza, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori. I compensi erogati ai sensi del presente Regolamento non concorrono al trattamento economico annuo complessivo di riferimento come limite non superabile.
7. I compensi professionali complessivamente corrisposti, ai sensi del precedente comma 4, a tutti gli avvocati interni, non possono superare il limite previsto dall'art. 9 comma 6, ultima allinea del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014.

8. I compensi attribuiti ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente, e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.
9. Ai sensi dell'art. 1, c. 208 della Legge 23.12.2005 n. 266, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle decurtazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, è scorporato degli oneri contributivi a carico dell'ateneo. Il costo complessivo per l'ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato degli oneri contributivi e dell'IRAP. I compensi professionali, corrispondenti al lordo dipendente, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D. L. 6/12/2011 n.ro 201 convertito con L. 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

Iter per la corresponsione dei compensi professionali

1. A seguito della decisione di costituzione in giudizio e del provvedimento di incarico, l'avvocato incaricato presenta il preventivo del compenso professionale, individuato ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. - *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*; il preventivo, costituisce presupposto giuridico per l'iscrizione dell'onere a budget.
2. In chiusura di esercizio, laddove l'ammontare dei preventivi presentati nell'anno sia superiore al limite previsto dall'art. 9 comma 6, ultima allinea del D.L. 90/2014, convertito con L. 114/2014, l'iscrizione a fondo dell'onere futuro sarà riproporzionato, a cura del Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna, secondo principi di equità tra gli aventi diritto.
3. A seguito della sentenza favorevole con recupero delle spese di lite, accertato il relativo incasso, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna, specificando:
 - gli estremi del provvedimento favorevole;
 - l'importo a titolo di compenso professionale, riproporzionato nel caso di incarico congiunto, al netto delle spese generali;
 - la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.

Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.

4. A seguito della sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna, specificando:
 - gli estremi del provvedimento favorevole;
 - l'importo richiesto a titolo di compenso professionale, nella misura del preventivo così come iscritto al fondo, suddiviso pro quota nei casi di incarico congiunto;
 - la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.

Nel caso in cui l'importo da richiedere a titolo di compenso professionale sia superiore a quello preventivato, la proposta deve essere sottoposta al Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna per una valutazione di congruità in relazione anche all'eventuale

sopraggiunto incremento del valore della causa e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse eccedenti il trattamento retributivo complessivo di ogni avvocato, di competenza di ciascun anno di durata del contenzioso, rientrano nelle disponibilità del bilancio di ateneo.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Direttore Generale terrà conto del rendimento individuale, provvedendo a una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi, fermo ogni eventuale ulteriore profilo di responsabilità:
 - a) mancato rispetto, nell'anno precedente alla liquidazione, dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione fino al 50% del compenso spettante;
 - b) colpevole assenza, nell'anno precedente alla liquidazione, ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione fino al 50% del compenso spettante;
 - c) inadeguatezza della difesa in giudizio, nell'anno precedente alla liquidazione, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o informazioni: riduzione fino al 50 % del compenso spettante;
6. Ai sensi del precedente comma il Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura interna in sede di liquidazione dei compensi provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati e rientra nelle disponibilità del bilancio dell'Ateneo.
7. I compensi professionali agli avvocati interni, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Direttore Generale/Responsabile dell'Avvocatura, con propria disposizione.

Art. 6

Rapporto con le indennità accessorie previste dal CCNL del Comparto

1. Ai sensi di quanto previsto dal CCIL per il personale tecnico-amministrativo, agli avvocati interni che svolgono attività professionale ai quali sono corrisposti compensi professionali annui di importo superiore alla quota di indennità legata al raggiungimento dei risultati, quest'ultima non spetta. Nel caso in cui, invece, l'importo dei compensi professionali sia inferiore, la suddetta quota spetta fino a compensazione dell'importo complessivo della stessa.
2. Nel caso di riconoscimento di compensi professionali di competenza di un anno per il quale è stata già erogata l'indennità di risultato, si provvede, fino a concorrenza, alla ripetizione di quest'ultima. Le risorse non spese a titolo di indennità di risultato concorrono, nella prima annualità utile, alla costituzione del pertinente fondo per il trattamento accessorio.

Art. 7

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e trova applicazione per le cause concluse favorevolmente con sentenza depositata a decorrere da tale data.

2. Le disposizioni stabilite nel presente Regolamento trovano applicazione anche alle cause che si sono concluse con sentenza favorevole depositata nel periodo dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per l'attribuzione dei compensi professionali derivanti dalle sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese di lite, depositate anteriormente al 25 giugno 2014, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 4, del presente Regolamento per quanto compatibili. Tali compensi sono riconosciuti nella misura del 50% con riferimento alle richieste pervenute entro i termini di prescrizione decorrenti dalla data di deposito della sentenza e non sono soggetti ai limiti di cui all'art. 9, commi 6 e 7, del D.L. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.